REGOLAMENTO (CEE) N. 2185/74 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1974

recante deroga transitoria al regolamento (CEE) n. 1769/72 relativo al documento di accompagnamento nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1532/74 [2], in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1769/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 374/74 [4], ha istituito un sistema di documenti di accompagnamento;

considerando che alcuni produttori di uve trovano difficoltà a compilare il documento per il trasporto di uve; che è pertanto opportuno esonerarli da tale incombenza;

considerando che, per agevolare il controllo, l'esonero dovrebbe applicarsi soltanto per trasporti a piccola distanza effettuati dal o per conto del produttore all'interno di una stessa zona viticola, sempre a condizione che il documento di accompagnamento venga stabilito a posteriori dal destinatario del vino;

considerando che in talune regioni della Comunità il mosto parzialmente fermentato è immesso in commercio in piccoli recipienti per il consumo umano diretto; che questo tipo di commercio ha luogo soltanto nel periodo della vendemmia e per quantità in complesso modeste, per cui è opportuno facilitare le vendite in recipienti di contenuto inferiore o uguale a 2,5 l accordando l'esonero dal documento di accompagnamento;

considerando che occorre limitare l'applicazione del presente regolamento ad un periodo che consenta di esperire le deroghe citate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga al regolamento (CEE) n. 1769/72, gli Stati membri possono stabilire che il documento di accompagnamento non viene compilato per il trasporto alla partenza dal vigneto di uve, come tali o pigiate, effettuato dal produttore che ha ottenuto tali prodotti, quando

— il trasporto non è diretto all'impianto di vinificazione del produttore o di un'associazione di cui il medesimo fa parte,

— le uve non sono trasportate dal destinatario,

— il trasporto non supera una distanza totale di percorso di 40 km,

— il trasporto ha luogo all'interno della stessa zona viticola.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, il destinatario compila, al momento in cui riceve le uve, un documento d'accompagnamento.

Articolo 2

In deroga al regolamento (CEE) n. 1769/72, gli Stati membri possono stabilire che il documento di accompagnamento non viene compilato per il trasporto di mosto parzialmente fermentato, quando

— il prodotto è destinato al consumo umano diretto,

— il trasporto ha luogo in recipienti di contenuto uguale o inferiore a 2,5 l,

— il trasporto è destinato al consumatore, al rivenditore al minuto, ad un ristorante o un impianto simile.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1974.

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 166 del 21. 6. 1974, pag. 1.
(3) GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 42 del 14. 2. 1974, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI